



Il ruolo del Sistema camerale nell'ambito del decreto acqua e calore

Tiziana Pompei

Vice Segretario Generale di Unioncamere

- Con il **d.lgs. n. 112/1998** vengono attribuite alle Camere di commercio le funzioni di regolazione del mercato - tra cui anche la metrologia legale - dapprima esercitate dagli Uffici metrici provinciali del Ministero dello Sviluppo Economico
- Con il **d.lgs. n. 23/2011**, recante la Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, vengono confermate e rafforzate le funzioni di regolazione del mercato attraverso attribuzione di nuovi compiti, soprattutto nel settore della metrologia legale
- Con il **d.lgs. n. 22/2007**, attuativo della direttiva 2004/22/CE MID, vengono affidate al sistema camerale molteplici funzioni: dalla vigilanza del mercato ai controlli metrologici casuali al riconoscimento degli Organismi

Il ruolo del Sistema camerale nella metrologia legale

- Garante della **correttezza delle misure** utilizzate per le transazioni commerciali
- Garante della fede pubblica nei rapporti economici
- Garante di un **mercato** trasparente e concorrenziale che ispira fiducia ad imprese e consumatori
- Tali funzioni possono essere garantite solo da un sistema che ha **natura pubblica**

- Le Camere di commercio, insieme ad Unioncamere, hanno fortemente investito nel settore attraverso un **sforzo**:
 - **culturale**. Il Sistema camerale ha lavorato affinché i compiti di vigilanza e controllo siano percepiti correttamente dagli operatori, ma anche dai consumatori
 - **formativo**. Le Camere hanno organizzato incontri di informazione per coinvolgere i produttori ma anche gli utenti metrici sul contenuto e gli obiettivi delle attività di vigilanza con la finalità comune di realizzare di un mercato sempre più trasparente ed una concorrenza più leale
 - **organizzativo** (personale addetto al servizio metrico 350)
- Il Sistema camerale ha inoltre consolidato un rapporto di grande **collaborazione** con il Ministero dello Sviluppo Economico e con le associazioni di categoria

- Novità per la **Camere di commercio**:
 - vigilanza del mercato
 - controlli metrologici casuali
 - vigilanza sugli strumenti già verificati dagli Organismi di ispezione (Odi)
- Novità per l'**Unioncamere**:
 - riconoscimento degli Organismi di ispezione che intendono svolgere la verifica periodica
 - l'Area Regolazione del mercato ha strutturato un apposito Ufficio dedicato alla valutazione delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)

- Ai fini dell'avvio e dello svolgimento della verifica periodica l'Organismo di Ispezione procede mediante la presentazione ad Unioncamere della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le seguenti modalità:
 - raccomandata a/r
oppure
 - PEC al seguente indirizzo: unioncamere@cert.legalmail.it
- L'Odi può avviare le attività dalla data di ricezione della SCIA, purché corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici necessari a consentire le verifiche di competenza di Unioncamere

- copia del certificato di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020

OPPURE

- copia del certificato di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 e dichiarazione di ACCREDIA che la domanda di ampliamento per l'attività oggetto della SCIA è stata accettata

OPPURE

- dichiarazione di ACCREDIA che la domanda di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17020, riferita all'attività oggetto della SCIA, è stata accettata
- dichiarazione dell'Odl di operare secondo sistema di qualità conforme alla UNI CEI EN ISO IEC 17020 (solo per le ipotesi previste nei punti n. 2 e n. 3)

Elementi costitutivi della SCIA

- caratteristiche metrologiche dei tipi di strumenti di misura
- elenco delle attrezzature e dei campioni e certificati di taratura
- personale incaricato della verifica e il nome del responsabile della verifica periodica
- procedure tecniche ed istruzioni con riferimento alla verifica periodica e alla gestione dei campioni
- dichiarazione di impegno ad adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività segnalata e a rispettare il vincolo di riservatezza
- dichiarazioni di impegno a conservare copia della documentazione di verifica periodica e registrazioni dei risultati
- copia dei contrassegni di esito verifica periodica e le impronte dei sigilli legali
- dichiarazione c.d. antimafia

- Al ricevimento della SCIA, completa di tutta la documentazione richiesta dal Regolamento - **a pena irricevibilità** - Unioncamere assegna e comunica al laboratorio **il numero identificativo**
- Unioncamere provvede all'iscrizione del laboratorio nel **Registro nazionale degli Odi** che eseguono la verifica periodica, consultabile anche al seguente indirizzo internet **www.metrologialegale.unioncamere.it**

Unioncamere, entro i 60 giorni dal ricevimento della SCIA, effettua:

- **valutazione documentazione**, e cioè l'esame della SCIA e della documentazione allegata
- **sopralluogo** avvalendosi di norma della Camera di commercio della provincia in cui l'Organismo ha la sede operativa dell'attività di verifica. L'ispezione ha luogo solo ove ritenuto necessario - e cioè nel caso in cui dalla valutazione documentale emergano sufficienti elementi o indizi di non idonea rispondenza tra la documentazione prodotta e la realtà operativa dell'Organismo

Unioncamere, in caso di valutazione positiva della SCIA, adotta un **provvedimento di conclusione positiva** del procedimento amministrativo.

Invece, in caso di riscontrata assenza di uno o più requisiti e presupposti di legge, ovvero in caso di irregolarità, notifica all'interessato:

divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa oppure il divieto di iniziare la predetta attività segnalata, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi

salva la possibilità di **richiedere al laboratorio di rendere l'attività conforme alla normativa vigente** entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni, eventualmente disponendo anche l'inibizione temporanea dell'esercizio delle attività intrapresa in ragione della complessità degli adempimenti da effettuare

Ove la conformazione non intervenga nei termini stabiliti, l'Unioncamere procederà a comunicare il **divieto di prosecuzione dell'attività** e a rimuovere gli effetti dannosi

Scopo: accertare che nel tempo L'Odl operi secondo quanto stabilito nel DM 155/2013

E' facoltà di Unioncamere – con l'ausilio della Camera di commercio competente per territorio – effettuare **controlli**, purché non sovrapponibili con quanto già verificato da ACCREDIA, salvo i casi in cui si ritenga comunque necessaria una verifica ulteriore.

Unioncamere, in caso di valutazione positiva, adotta un **provvedimento di conclusione positiva** del procedimento amministrativo

Qualora i riscontri siano negativi, Unioncamere ordina la **conformazione** dell'attività alla normativa vigente, eventualmente disponendo anche l'inibizione temporanea dell'esercizio delle attività intrapresa

La vigilanza sugli strumenti verificati dagli Organismi di Ispezione

Questo tipo di vigilanza è attribuita alla **Camera di commercio** competente per territorio, che trasmette gli esiti ad Unioncamere

Viene effettuata sull'**1%** degli strumenti verificati su base annuale

Unioncamere, in caso di valutazione positiva, adotta un **provvedimento di conclusione positiva** del procedimento amministrativo

Qualora i riscontri siano negativi, Unioncamere ordina la **conformazione** dell'attività alla normativa vigente, eventualmente disponendo anche l'inibizione temporanea dell'esercizio delle attività intrapresa

Ove Unioncamere invece accerti l'impossibilità di conformazione, notifica il **divieto di prosecuzione dell'attività**, disponendo se del caso l'eventuale rimozione dei suoi effetti dannosi

Le Camere di commercio sono inoltre incaricate di effettuare i **controlli metrologici casuali**, eseguiti ad intervalli casuali e senza preavviso

Dal 2012 sono pervenute ad Unioncamere complessivamente **103 segnalazioni certificate di inizio attività**. In particolare:

n. 84 SCIA sono state concluse con esito positivo (di cui n. 62 sono riferite a sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua; n. 15 a bilance per pesare a funzionamento automatico; n. 7 relative al DM N. 75/2012 ed in particolare 5 solo per i dispositivi di conversione di volume ed 2 per contatori di gas e dispositivi di conversione di volume)

n. 19 SCIA sono in corso di valutazione (di cui n. 8 afferiscono a sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, n. 1 riguarda le bilance per pesare a funzionamento automatico e n. 10 relative al DM n. 75/2012)

la media di giorni impiegata per concludere il procedimento amministrativo è pari a **51 giorni**

Dati positivi raggiunti grazie ad un **approccio propositivo** nei confronti delle imprese, garantito attraverso:

- supporto informativo preventivo
- collaborazione in fase di esame della scia, nel rispetto dei ruoli e della normativa vigente
- impegno costante ed importante sia in termini di risorse umane che finanziarie

Le Camere e l'Unioncamere:

- vogliono partecipare al processo di modernizzazione e svolgere un ruolo attivo
- vogliono continuare a mettere a disposizione la loro esperienza maturata in questi anni
- vogliono continuare ad assicurare, attraverso la prevenzione e la diffusione di una cultura della metrologia, il raggiungimento di una legalità diffusa